



I.P.S.S.A. - Locri

L'istituto ha già realizzato il Sistema di Gestione Qualità in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2000 - certificato dalla SINCERT-CERSA

## Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri "Dea Persefone"

Sede Via Tevere, 1 - 89044 LOCRI (RC) - Telefono 0964-21357 - Fax 0964-21625

C.M.: RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito: [www.alberghierolocri.it](http://www.alberghierolocri.it) - e-mail: [RCRH080001@istruzione.it](mailto:RCRH080001@istruzione.it)

Sede Associata: Strada Statale, 106 - 89030 Condofuri (RC) Telefono e Fax 0965-784010

Circolare Interna n. 97  
A.S. 2010/2011

A Tutti i Docenti  
Agli I.T.P.  
A Tutto il Personale A.T.A.  
Al Personale Educativo  
Sede Associata di Condofuri  
Convitto  
Sede  
Al DSGA

Oggetto: **Cessazioni/proroghe a qualsiasi titolo a decorrere dal 01/09/2011 .**

**Si Porta a conoscenza del personale, che in base al D.M. del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 29/12/2010, n°99, la C.M. del 29 dicembre 2010, n.100, e la Direttiva del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 4/12/2009, n°94, quanto segue:**

Il termine perentorio per poter inoltrare l'istanza, sia tendente al collocamento a riposo a qualsiasi titolo, che ad ottenere eventuale proroga, è fissato, all' **11 febbraio 2011**.

Da quest'anno, cambia la procedura per la presentazione delle istanze. Difatti le stesse, come già comunicato, per il personale docente e ATA a tempo indeterminato, vanno inoltrate attraverso la cosiddetta procedura "web polis - istanze on line".

Premesso che chi inoltra le istanze di collocamento a riposo, dovrebbe, qualora non lo fosse già, accreditarsi al sistema, può digitarla dal 12/01/2011 all'11/02/2011.

**L'istanza di collocamento a riposo può essere inoltrata da coloro che si ritrovino nelle seguenti condizioni:**

Tipo di cessazione	Requisiti per la pensione
<p><b>LIMITI DI ETA'</b></p> <p>→ <b>collocamento d'ufficio</b> per il personale nato tra il 1/9/45 e il 31/8/46 e per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/11</p> <p>→ <b>collocamento a domanda</b> per il personale che compirà il 65° anno nel periodo compreso fra il 1/9/2011 e il 31/12/2011 e per i dipendenti che intendano cessare anticipatamente rispetto alla scadenza della proroga in precedenza concessa</p>	<p>Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 - c.3 - lett. C</p>
<p><b>DIMISSIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>61</b> anni di età</li> <li>• <b>36</b> anni di contribuzione, congiunti a <b>60</b> di età</li> </ul>

<p><b>Per l'anno 2011 è prevista la maturazione di "QUOTA 96", senza arrotondamenti</b> (rif. Circ. INPDAP n.7 del 13/05/2008 -punto 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>60</b> anni di età, <b>a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di "quota 96"</b></li> </ul> <p><b>N.B.</b> I requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2011</p>
<p><b>COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO ( A DOMANDA )</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>39</b> anni , <b>11</b> mesi e <b>16</b> giorni (con rif. al 31/12/2011), indipendentemente dall'età anagrafica</li> </ul>
<p><b>DIMISSIONI PERSONALE FEMMINILE</b> <b>In età compresa fra i 61 e i 64 anni di età</b> (il compimento dell'età deve avvenire entro il 31/12/2011 )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 - c.3 - lett. c</li> </ul>

**L'istanza di proroga in servizio, secondo gli allegati fac -simili, disponibili presso l' Ufficio di Segreteria a rea Personale, può essere inoltrata da coloro che si ritrovino nelle seguenti condizioni:**

Il D.M. in oggetto fissa il termine del **11.02.2011** per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio oltre il 65<sup>a</sup> anno di età. Si riepilogano, di seguito, le tipologie di proroga previste dalle vigenti disposizioni:

- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile massima ( 40 anni), riservata al personale già in servizio alla data del 1<sup>a</sup> ottobre 1974 con iscrizione al Fondo Tesoro;
- Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima
- Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 509 – c. 5 del D.L.vo 297/94. Al riguardo, con

riferimento all'art. 72 comma 7 L.133/2008 e art. 9 comma 31 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, la C.M. n. 100 invita ad una puntuale e motivata applicazione dei criteri di valutazione delle istanze dettati con la Direttiva n. 94 del 04.12.2009. Potranno essere accolte solo le istanze prodotte da dipendenti in possesso di un'anzianità pensionabile inferiore a 40 anni e non appartenenti a classi di concorso o profili in esubero, anche con riguardo alla prevedibile evoluzione degli organici per l'anno scolastico 2011/2012, non essendo ancora a conoscenza di quali sono le classi di concorso e/o profili professionali che a livello provinciale si siano determinati esuberanti, e neanche, chi nell'arco temporale 1/9/2011 – 31/8/2012, raggiunga l'anzianità contributiva pari ad anni 40, si invita il personale interessato ad inoltrare comunque, l'istanza, ma senza alcuna garanzia di accoglimento, fino a quando questo istituto non sarà in possesso degli elementi anzi detti, che una volta conosciuti, determineranno l'accoglimento o meno della richiesta di proroga, con l'emanazione, di un formale de creto.

**RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COMPIMENTO DEL 40<sup>a</sup> ANNO DI CONTRIBUZIONE - ART. 17 – COMMA 35-NOVIES DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO, CON MODIFICHE, IN L. 102 DEL 03/08/2009.**

La normativa sopra citata ha previsto la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.L.vo n. 165/2001, nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art.5 del decreto medesimo, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente che abbia maturato **40 anni di anzianità contributiva**, limitatamente al periodo triennale 2009-2011. I criteri per l'applicazione della norma in questione al personale docente, educativo ed Ata della Scuola sono stati disposti con **Direttiva Ministeriale n. 94 del 04/12/2009**. **L'art. 5 del D.M. n. 99 in oggetto stabilisce che i predetti criteri continuano a trovare applicazione nel corrente anno scolastico.**

Pertanto, per evitare che si creino esuberanti, coloro che compiono 40 anni di anzianità contributiva (alla data del 31/08/2011) saranno collocati a riposo, previo preavviso da parte del Dirigente Scolastico per il personale ATA e Docente, entro il 28 febbraio 2011. L'A.T.P. di Reggio Calabria è tenuto a comunicare, chi ha compiuto il 40<sup>o</sup> anniversario. Acquisita la comunicazione da parte dell'A.T.P. di Reggio Calabria, il Dirigente Scolastico, entro il 28 febbraio 2011, sempre con formale provvedimento, decreterà il collocamento a riposo dall'1/9/2011.

Si fa presente che la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro potrà avvenire solo per i dipendenti che maturano al 31 agosto 2011 l'anzianità contributiva di **40 anni senza arrotondamenti**.

**Il personale non di ruolo**, compresi gli incaricati di religione, dovranno presentare l'istanza in forma cartacea direttamente all'ufficio di Segreteria area personale di questo Istituto.

Locri lì, 25/01/2011

IL DIRIGENTE  
(Preside Maria MACRI')